

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 22 novembre 2022 n. 11

“Regolamento per la disciplina dell’armamento del personale appartenente al nucleo di vigilanza ambientale e al nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla sezione regionale di vigilanza”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1166 del 09/08/2022 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Numero delle armi in dotazione

Art. 3 - Tipo di armamento

Art. 4 - Requisiti psico-fisici per l’assegnazione dell’arma

Art. 5 - Servizi svolti con armi

Art. 6 - Assegnazione dell’arma

Art. 7 - Prelevamento e versamento dell’arma

Art. 8 - Modalità di porto dell’arma

Art. 9 - Servizi esplicati fuori dall’ambito territoriale per soccorso o in supporto

Art. 10 - Doveri dell’assegnatario dell’arma

Art. 11 - Custodia delle armi

Art. 12 - Registro

Art. 13 - Sostituzione delle munizioni

Art. 14 - Formazione e addestramento al tiro

Art. 15 - Disposizioni finali**Art. 16 - Entrata in vigore****Art.1****Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi per gli appartenenti al Nucleo di Vigilanza Ambientale ed al Nucleo di Nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, facenti capo alla Sezione Regionale di Vigilanza, e individua i servizi da prestare con armi, definendone termini e modalità.
2. La dotazione ed il porto dell'arma, senza licenza, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti ai due Nuclei in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, così come previsto dalla vigente normativa.
3. L'armamento in dotazione al personale di cui al comma 1 è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati, quali indicati al successivo articolo 5.

Art. 2**Numero delle armi in dotazione**

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione è pari al numero degli appartenenti ai Nuclei in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza in organico (art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65), maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, quale dotazione di riserva.
2. La dotazione di munizioni assegnata ad ogni arma è pari a numero 50 (cinquanta) cartucce. Analogamente a quanto disposto dal comma 1 per le armi, la dotazione complessiva di munizioni è maggiorata di un numero pari al 5%, quale dotazione di riserva.
3. Nel caso in cui il personale debba essere dotato delle pistole ad impulsi elettrici di cui all'art. 3, comma 2, il numero di queste sarà pari a n. 2 (due) pistole per ogni sede territoriale.
4. Il numero complessivo delle armi in dotazione, determinato secondo le modalità sopra indicate, è fissato con provvedimento del Dirigente della Sezione.
5. Il provvedimento del Dirigente della Sezione che fissa o modifica il numero complessivo delle armi e delle munizioni è comunicato al Prefetto della Provincia di Bari.

Art. 3**Tipo di armamento**

1. L'armamento in dotazione agli appartenenti ai Nuclei in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza è costituito da una pistola a funzionamento semiautomatico scelta tra i modelli inseriti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. Gli appartenenti ai nuclei possono essere dotati, se necessario, di pistole ad impulsi elettrici da impiegare nei servizi di controllo del territorio. In ogni caso sono forniti, quale strumento di autotutela, di manette in acciaio inox a due bracciali, uniti da snodo con perno a catenella, con chele regolabili.

Art. 4**Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma**

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

2. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato dalla Sezione che si avvale del Medico competente ovvero di altre strutture pubbliche a ciò deputate.
3. Successivamente all'accertamento di cui al precedente comma, la prima assegnazione dell'arma viene disposta previo superamento del corso di addestramento di tiro e maneggio da effettuarsi presso una sezione di Tiro a Segno Nazionale.
4. L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.
5. Gli accertamenti in ordine al possesso ovvero alla permanenza dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal comma 2, su richiesta del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.
6. Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza può procedere al ritiro cautelativo dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti ovvero siano in atto situazioni tali da far ritenere necessario o opportuno il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Il provvedimento di ritiro è comunicato tempestivamente al Presidente della Regione e al Prefetto della Provincia di Bari.

Art. 5

Servizi svolti con armi

1. Gli appartenenti ai Nuclei in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono i compiti d'istituto previsti dalla legge e dal Regolamento Regionale 31 ottobre 2019, n. 21.
2. Gli operatori hanno il dovere di preservare e garantire la sicurezza pubblica e l'incolumità di cittadini. L'uso delle armi deve essere sempre compatibile con la specifica situazione da fronteggiare e coerente con il dovere di non provocare la morte o il ferimento di estranei, come anche di non provocare, seppur in ragione di legittimità, un conflitto a fuoco nel quale possano rimanere coinvolti cittadini estranei.
3. In ogni caso l'utilizzo delle armi deve essere limitato ai casi di stretta necessità e allorché ogni altro mezzo alternativo non sia idoneo a fronteggiare la situazione o a garantire l'autodifesa e l'incolumità personale dell'agente.

Art. 6

Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti ai due Nuclei in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici accertati ai sensi dell'art. 4.
2. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale ed è comunicata al Prefetto.
3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta annotazione sulla tessera personale di riconoscimento, che il personale è tenuto a portare sempre con sé.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nell'ambito del territorio regionale.
5. Non è consentita la cessione, anche temporanea, dell'arma assegnata, a terzi ancorché appartenenti allo stesso Nucleo e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
6. Si applicano, per quanto non previsto, le prescrizioni di cui all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 nonché le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Art. 7**Prelevamento e versamento dell'arma**

1. L'arma assegnata in dotazione è prelevata presso il consegnatario o subconsegnatario, previa annotazione nell'apposito registro della marca, del modello e matricola nonché degli estremi del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 6.
2. L'arma assegnata in dotazione è consegnata corredata di un caricatore di riserva e del numero di munizioni prescritte e di ogni altro accessorio.
3. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente, l'arma è riconsegnata immediatamente a cura dell'assegnatario.
4. L'arma assegnata in dotazione deve essere immediatamente restituita al consegnatario o subconsegnatario quando, per qualsiasi ragione:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni previste dall'art. 4 del presente regolamento;
 - b) quando viene meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
 - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza.
5. In caso di collocamento in quiescenza l'assegnatario è tenuto a riconsegnare l'arma almeno 30 giorni prima della data di cessazione dal servizio.

Art. 8**Modalità di porto dell'arma**

1. Gli appartenenti al Nucleo che svolgono servizio muniti dell'arma in dotazione di cui all'art. 3, comma 1, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui gli appartenenti al Corpo siano autorizzati, con espressa disposizione del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, a prestare servizio in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile.
3. Durante il servizio è vietato portare armi diverse da quella assegnata in dotazione. È in ogni caso vietato variare le caratteristiche dell'arma assegnata e delle relative munizioni.

Art. 9**Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

1. I servizi espliciti fuori dal territorio regionale per soccorso o in supporto in caso di calamità e di disastri o altri eventi eccezionali, sono effettuati senza armi.

Art. 10**Doveri dell'assegnatario dell'arma**

1. L'assegnatario di arma deve osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di tenuta e custodia di armi stabilite dall'art. 11 del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 ed ogni altra disposizione impartita al riguardo dal Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza ai fini della massima tutela della sicurezza del personale operante e di quella altrui.

Art. 11
Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, in dotazione sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo cassaforte all'interno degli uffici della Sezione Regionale di Vigilanza dotati di attrezzature antincendio secondo le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Le munizioni sono conservate in appositi armadi metallici blindati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, distinti da quelli destinati alla conservazione delle armi.
2. Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza determina con proprio atto il numero degli esemplari delle chiavi degli armadi metallici e i consegnatari delle stesse.
3. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, con facoltà di delega ad un sub consegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario al quale è tenuto a fare rapporto scritto per ogni irregolarità riscontrata o necessità emersa.
4. L'Autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
5. La Giunta Regionale, con apposita deliberazione, può istituire una o più armerie al servizio dei Nuclei, regolamentando le modalità di utilizzo e di organizzazione, in conformità alla vigente normativa.

Art. 12
Registro

1. L'assegnazione dell'arma e delle munizioni sono riportate in apposito registro istituito presso la Sezione Regionale di Vigilanza indicante le generalità dell'assegnatario, la data di consegna, il tipo di arma con relativa matricola, il numero di munizioni consegnate. Il registro può essere supportato anche da metodologie informatiche, ivi compresa la firma digitale.
2. Sul predetto registro, avente pagine numerate e appositamente vidimate, è riportata la data di riconsegna dell'arma e del munizionamento, con la sintetica motivazione (ritiro per sospensione dal servizio dell'assegnatario, per quiescenza, per provvedimento del Dirigente, o altro). Sul registro non si possono effettuare cancellazioni; gli eventuali errori debbono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.
3. Il registro è tenuto dal Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza e da suo delegato ed è custodito negli uffici della Sezione.
4. Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, in qualità di consegnatario dell'armeria, cura con la massima diligenza: a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria; b) la custodia, la conservazione e la tenuta dei registri e della documentazione relativi all'armeria; c) la custodia e la conservazione delle chiavi degli armadi blindati in cui sono conservate le armi e le munizioni; d) la effettuazione dei controlli; e) la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni di armeria.

Art. 13
Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti dei Nuclei devono essere sostituite obbligatoriamente almeno ogni cinque anni nonché ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni sostituite sono utilizzate di regola per i tiri di addestramento.

3. Le munizioni in dotazione ai Nuclei sono custodite negli armadi metallici e sono sostituite ogni dieci anni. Le stesse sono usate per tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito Servizio Artificieri dell'Esercito.

4. In presenza di qualsiasi eccedenza di armi e/o munizioni occasionalmente derivante dalla vacanza di posti in organico ovvero da riduzione delle assegnazioni in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 14

Formazione e addestramento al tiro

1. Gli appartenenti ai Nuclei, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai quali è assegnata in dotazione l'arma, prestano servizio armato soltanto dopo aver conseguito l'abilitazione all'uso dell'arma stessa al termine di un apposito corso teorico-pratico di tiro.

2. Il personale di cui al comma 1 deve partecipare e superare ogni anno almeno un corso regolamentare di tiro a segno, presso i poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

3. La Sezione Regionale di Vigilanza può stipulare, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, apposite convenzioni con le Autorità militari o di polizia che dispongono di propri poligoni. I provvedimenti e le convenzioni adottati ai sensi del presente comma sono comunicati al Prefetto.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 ed alle normative dallo stesso richiamate.

2. Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza impartisce ogni ulteriore necessaria disposizione tecnico-operativa per l'attuazione del presente regolamento e per la corretta e puntuale gestione dei servizi svolti con armi.

3. In relazione ai possibili danni che possono essere causati a beni e persone dall'uso delle armi da parte degli appartenenti ai Nuclei, sono stipulate dall'Amministrazione polizze per la responsabilità civile e patrimoniale.

4. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento devono intendersi abrogate tutte le disposizioni con lo stesso incompatibili.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP e viene comunicato al Prefetto di Bari, quale coordinamento delle Prefetture territoriali, nonché ai Prefetti di ogni Provincia ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 04 marzo 1987, n. 145 ed al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della Legge 07 marzo 1986, n. 65.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.